

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE ONOREFICENZE DELLA CITTÀ DI MELZO

Articolo 1

Il Comune di Melzo, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene doveroso dare un pubblico riconoscimento a tutti coloro che, con opere e azioni di alto profilo etico, si siano distinti nel campo sociale, culturale, economico, artistico e sportivo contribuendo in modo significativo alla crescita sociale e civile della città, aumentandone così il prestigio istituzionale, qualificandone la testimonianza di civiltà e valorizzando le relazioni umane.

Articolo 2

A tale scopo viene istituito uno speciale riconoscimento destinato a premiare le persone, gli enti o le associazioni che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1. Tale onorificenza è denominata "Premio Città di Melzo" e consiste in un calco artistico della locale statua del patrono della Città di Melzo o medaglia commemorativa, accompagnata da una pergamena sulla quale è riportata in sintesi la motivazione del conferimento.

Tale onorificenza può essere anche conferita alla memoria.

Resta ferma la possibilità di assegnare da parte della Giunta particolari benemerienze a persone, a enti e associazioni che abbiano fatto importanti donazioni al Comune.

Articolo 3

Le civiche onorificenze sono conferite dal Sindaco, nel corso di una solenne cerimonia celebrativa dell'anniversario della firma del decreto di concessione del titolo di Città alla nostra Municipalità, avvenuta il 14 marzo 1952.

Articolo 4

Le civiche onorificenze da conferirsi non devono superare ogni anno il numero di sei di cui due alla memoria.

Articolo 5

La concessione delle civiche onorificenze di cui all'art. 2 è deliberata dalla Giunta Comunale su proposta di una Commissione, eletta dal Consiglio Comunale. Tale Commissione è composta dal Sindaco in qualità di Presidente e da sei membri, di cui tre in rappresentanza delle minoranze, e resta in carica fino a quando lo rimane il Consiglio che l'ha nominata. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente, almeno cinque giorni prima della seduta. La Commissione valuta le proposte di cui all'art. 6, sulle quali ha facoltà di chiedere integrazioni e documentazione, nonché di proporre proprie candidature. La Commissione inoltra quindi alla Giunta Comunale la proposta adeguatamente motivata consistente in una rosa di candidati, cui attribuire le civiche onorificenze, in numero non inferiore a sei. Delle riunioni è redatto verbale, in forma sintetica, a cura del Segretario della Commissione, nominato dal Sindaco. Detto verbale, dopo la sua approvazione, diverrà parte integrante della proposta da sottoporre alla Giunta comunale.

Articolo 6

La Giunta Comunale delibera la concessione delle onorificenze scegliendo nell'ambito della rosa di candidati proposti dalla Commissione ed è vincolata a deliberare l'onorificenza qualora qualche candidatura abbia raccolto il voto favorevole di almeno cinque membri della Commissione.

La Giunta Comunale è comunque tenuta a scegliere, in ultima istanza, se sono più di tre i candidati che hanno ottenuto un voto qualificato da parte della Commissione.

Ciascun componente della Commissione è tenuto alla più assoluta riservatezza sulle proposte di onorificenza civica, trasmesse alla Giunta Comunale, fino alla data della pubblicizzazione del conferimento delle onorificenze da parte della Giunta Comunale.

Articolo 7

Le proposte di concessione sono inoltrate in forma ufficiale all'Amministrazione Comunale da singoli cittadini, gruppi, associazioni, enti presenti sul territorio. La segnalazione deve essere accompagnata da:

1. Una breve biografia della persona o dell'Ente segnalato.
2. Una relazione documentata ed esauriente, che costituisce il motivo dell'assegnazione della onorificenza.

Le candidature dovranno pervenire, correlate con quanto indicate ai punti n.1 e 2, entro e non oltre il **15 gennaio** di ogni anno.

Articolo 8

Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali e i rappresentanti in carica del Comune presso enti, aziende o società partecipate non possono concorrere all'assegnazione della onorificenza.

Articolo 9

È istituito un apposito Albo sul quale saranno registrati i riconoscimenti concessi con l'indicazione dei nominativi dei destinatari e delle motivazioni del conferimento. Detto Albo è conservato ed aggiornato a cura della Segreteria Generale.

Articolo 10

Qualora l'insignito della onorificenza si renda responsabile di comprovati gravi fatti di indegnità, il Consiglio Comunale, su proposta motivata dalla Giunta Comunale, provvede alla revoca della relativa onorificenza.